

Raffaele Gigante
Ingegnere

Condono edilizio: come compilare il modello

La domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi – il cui modello è allegato alla legge 326/2003 – deve essere compilata e presentata al comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da sanare, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria, entro il 31 marzo 2004. Per evidenziare ai lettori i riferimenti essenziali, ai fini di una corretta comprensione e, quindi, compilazione, riportiamo il modello opportunamente annotato. Rammentiamo che per ogni abuso commesso dovrà essere predisposto un modulo.

■ Alla legge 326 del 24 novembre 2003 (a pag. 2524) è allegato il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza al comune, in cui ricade l'abuso edilizio, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria, entro il termine ultimo del 31 marzo 2004.

Si evidenzia, innanzitutto, la presenza di un numero progressivo, che dovrebbe essere indicato «*nei versamenti relativi all'oblazione e all'anticipazione degli oneri concessori*», che precede la parte riservata alla compilazione del comune che, a sua volta, precede la parte da compilare a cura del richiedente. Si tratta, evidentemente, di un refuso, poiché, se così non fosse, il Ministero delle infrastrutture dovrebbe provvedere a fare stampare il modello, come avvenne nel primo condono edilizio, e a commercializzarlo ovvero a fornire in un altro modo il numero progressivo agli utenti, non essendo pensabile che ciascuno vi apponga un numero a caso! È evidente che qualora si volessero predisporre i modelli, occorrerebbe del tempo e ciò, unitamente all'incertezza che fin qui ha caratterizzato questo terzo con-

dono, rallenterebbe ancor più la presentazione delle istanze, costringendo il legislatore a traslare in avanti il predetto termine.

Un'altra lacuna – sicuramente molto più grave della precedente – è costituita dall'assenza dell'indicazione del nominativo del tecnico che compilerà il modello, poiché è impensabile che l'utente possa fare da sé, dovendo districarsi in una vera e propria giungla normativa (si tratta delle disposizioni emanate per i 3 condoni edilizi), che richiede competenze esclusive, a cominciare dall'individuazione della tipologia dell'abuso commesso, che risulta fondamentale al fine di evitare di incorrere nella determinazione infedele dell'oblazione, che renderebbe vana l'istanza.

Si è pensato, pertanto, di riportare di seguito il modello allegato alla legge 326/2003, opportunamente annotato, per evidenziare al lettore i riferimenti essenziali (le istruzioni sono a pag. 2488), rammentando che per ogni abuso commesso dovrà essere compilato un modello.

Maxi decreto

ARTICOLO

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a - Tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili residenziali

1. Superficie utile residenziale (mq)	2. Superficie non residenziale (mq) (4)	3. Superficie complessiva (mq) (5)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
			1		
			2		
			3		
Totale (6)					

La superficie non residenziale (n. 2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60.

La superficie complessiva (n. 3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n. 1) e dalla Superficie non residenziale (n. 2).

Tabella 1.b - Tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili non residenziali

1. Superficie utile (mq)	2. Superficie pertinenze (mq) (7)	3. Superficie complessiva (mq) (8)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
			1		
			2		
			3		
Totale (9)					

Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione

1. Tipologia dell'abuso	2. Importo dell'oblazione
4	
5	
6	
Totale (10)	

Calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 - Nuove costruzioni, ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000			
Da 10.001 a 100.000			
Da 100.001 a 300.000			
Oltre 300.000			
Totale (11)			

Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti (12)

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000			
Da 10.001 a 100.000			
Da 100.001 a 300.000			
Oltre 300.000			
Totale (13)			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Il modello non prevede la specificazione del tipo di vincolo.
- (2) Inserire il tipo di destinazione non residenziale; per esempio, commerciale, industriale ecc. (cfr. anche art. 34, comma 7, legge 47/1985, per la casistica completa).
- (3) Il modello non prevede la possibilità di specificare gli abusi plurimi commessi sullo stesso immobile, come, per esempio, qualora sia stata realizzata una veranda (tipologia 1) e aperta una finestra (tipologia 6).
- (4) Conviene, ai fini statistici, indicare la superficie non residenziale calcolata e poi ridurla al 60% nel calcolo della superficie complessiva.
- (5) Immettere la superficie complessiva quale somma della superficie utile e del 60% della superficie non residenziale.
- (6) Immettere lo stesso importo indicato nella riga relativa alla tipologia d'abuso.
- (7) Il legislatore, probabilmente, vuole riferirsi alle superfici adibite allo stoccaggio, alla pesa, al parcheggio ecc.; ma è evidente che, qualora l'immobile non residenziale abbia una destinazione commerciale, potranno anche essere presenti delle superfici scoperte tradizionali, quali i balconi. Si tratta, pertanto, di superfici da considerare alla stregua delle superfici non residenziali e, quindi, da conteggiare al 60% di quelle effettive.
- (8) Immettere la superficie complessiva quale somma della superficie utile e del 60% delle superfici pertinenti.
- (9) Immettere lo stesso importo indicato nella riga relativa alla tipologia d'abuso.
- (10) Immettere lo stesso importo indicato nella riga relativa alla tipologia d'abuso.
- (11) Immettere lo stesso importo indicato nella riga relativa alla popolazione del comune.
- (12) Le parole «*modifiche e ampliamenti*» vanno sostituite con le parole «*modifiche della destinazione d'uso*».
- (13) Immettere lo stesso importo indicato nella riga relativa alla popolazione del comune.
- (14) Qualora il totale da versare è inferiore a 1.700,00 euro, bisognerà versare l'intera somma in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004.
- (15) Il totale versato quale prima rata deve essere almeno di 1.700,00 euro; per esempio, se l'oblazione resta determinata nella misura di 1.750,00 euro, sarà necessario versare, comunque, 1.700,00 euro quale prima rata.
- (16) Deve essere indicato l'importo residuo, considerando che, comunque, la prima rata deve essere di almeno 1.700,00 euro; per esempio, nel caso prospettato nella nota precedente, l'importo restante è di 50,00 euro, che potrà essere versato in 2 rate di pari importo.
- (17) Il versamento dovrà essere effettuato entro la data del 30 giugno 2004.
- (18) Il versamento dovrà essere effettuato entro la data del 30 settembre 2004.
- (19) Si tratta delle tipologie di abuso con oblazione a forfait, che deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004.
- (20) Qualora il totale da versare è inferiore a 500,00 euro, bisognerà versare l'intera somma in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2004.
- (21) Il totale versato quale prima rata deve essere almeno di 500,00 euro; per esempio, se l'anticipazione degli oneri concessori resta determinata nella misura di 520,00 euro, sarà necessario versare, comunque, 500,00 euro quale prima rata.
- (22) Deve essere indicato l'importo residuo, considerando che, comunque, la prima rata deve essere di almeno 500,00 euro; per esempio, nel caso prospettato nella nota precedente, l'importo restante è di 20,00 euro, che potrà essere versato in 2 rate di pari importo.
- (23) Il versamento dovrà essere effettuato entro la data del 30 giugno 2004.
- (24) Il versamento dovrà essere effettuato entro la data del 30 settembre 2004.
- (25) Valgono le stesse considerazioni svolte per la tabella 3.

Antonio Piccolo

Aspetti fiscali del condono edilizio

Il condono edilizio è ormai in piena fase operativa, dopo il via libera concesso dal Parlamento. E neanche i soggetti interessati incontreranno molte difficoltà applicative, giacché la nuova sanatoria edilizia è sostanzialmente simile alle ultime due precedenti approvate, rispettivamente, con legge 47/1985 e con legge 724/1994. In questa sede è utile sviluppare, con l'aiuto della prassi e della giurisprudenza, alcune considerazioni di natura fiscale.

■ Tutti d'accordo: nessuna proroga per le sanatorie fiscali e niente condono edilizio, che peraltro non piace a nessuno perché va contro quelli che sono i principi di tutela e difesa del territorio. Sarebbero queste le "ultime parole famose" esplicitate dalla stragrande maggioranza dei politici e dei tecnici, sostenuti dal coro quasi unanime dell'opinione pubblica. Ma intanto il provvedimento di conversione del D.L. 269 del 30 settembre 2003, che costituisce parte rilevante della manovra finanziaria per il 2004, è già approvato nella *Gazzetta Ufficiale* (legge 326 del 24 novembre 2003, a pag. 2524).

Tuttavia, al di là di ulteriori moralistiche considerazioni in ordine alla necessità o meno di varare la terza sanatoria edilizia, specialmente ora che il condono è legge dello Stato, vale la pena di sviluppare altri rilevanti aspetti fiscali (erariali e locali) connessi alla medesima sanatoria o derivanti dalla stessa. Aspetti, questi, che ben potrebbero costituire "l'altro lato dell'abuso". Ecco dunque, con l'aiuto della prassi ministeriale e delle pronunce giurisprudenziali più significative, una breve rassegna delle argomentazioni che si impongono all'attenzione dei soggetti interessati, ricordando che alcuni rilievi di natura tributaria sono già stati oggetto di commento su queste pagine [→ **CI03-2152**].

Imposte sui redditi

In materia di imposte sui redditi il comma 5 dell'art. 75 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) dispone, tra l'altro, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili «se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito». Al riguardo la Cassazione (Sez. trib.), con sent. n. 7317 del 13 maggio 2003, ha già avuto modo di affermare che un costo può essere ritenuto deducibile dal reddito di impresa solo se e in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso. Pertanto – concludono i supremi giudici – i costi rappresentati dal pagamento di somme dovute a titolo di oblazione per condono edilizio «devono ritenersi ineducibili, dovendosi escludere in tal caso qualunque correlazione tra costo e reddito prodotto» (in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, *cf.* Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 7071 del 29 maggio 2000; in tema di sanzioni per violazioni della normativa dell'*antitrust*, *cf.* Comm. trib. prov. Milano, Sez. XLVII, sent. n. 370 del 4 aprile 2001; Sez. XL, sent. n. 79 del 23 aprile 2002; Comm. trib. prov. Matera, Sez. II,

Maxi decreto

ARTICOLO

sent. n. 437 del 4 ottobre 2001; Comm. trib. prov. Cagliari, Sez. I, sent. n. 347 del 2 luglio 2002).

Nell'economia del discorso è doveroso poi segnalare i teoremi giurisprudenziali secondo cui:

la particolare natura del pagamento di una sanzione amministrativa non può essere interpretata come un apporto di ricchezza all'immobile, tale da giustificare un incremento del conto riferibile all'immobile stesso (Comm. trib. centr., Sez. XXVII, dec. n. 784 del 21 marzo 1994). Ciò – prosegue la Commissione – per la natura concettuale della sanzione che, indipendentemente dalle eventuali conseguenze sul piano pratico, costituisce solamente «un'imposizione relativa alla trasgressione di norme penali, civili ed amministrative ed alla loro composizione in via amministrativa; non può quindi paradossalmente ricondursi ad un comportamento incrementativo della situazione patrimoniale, ma soltanto ad un rimedio di una condizione giuridicamente patologica»;

la somma pagata da una società a titolo di sanatoria per irregolarità edilizie è deducibile dal reddito di impresa (Comm. trib. reg. Milano, Sez. XLVIII, sent. n. 293 del 2 novembre 2000).

Infine, è appena il caso di ricordare – per completezza espositiva – che la Commissione tributaria provinciale di Milano ha ritenuto totalmente ineducibile ai fini dell'INVIM l'oblazione corrisposta per il condono edilizio, giacché l'oblazione stessa non rappresenta né una spesa di acquisto né un costo incrementativo (Sez. XLVII, sent. n. 220 del 22 agosto 2000).

Imposta di registro

Poiché ai fini fiscali (IRPEF, imposta di registro, ICI) il reddito delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo la normativa catastale, l'azione di controllo può ben scattare allorché la situazione attuale di un immobile differisca dalle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6269 del 22 giugno 1990 e n. 6781 del 13 dicembre 1988). Così, per esempio, come peraltro precisato dal Ministero delle finanze nella circ. n. 56/78232 del 16 dicembre 1988:

per i fabbricati rurali trasferiti separatamente dal terreno occorre procedere alla valutazione ordinaria di cui all'art. 51 del D.P.R. 131/1986, in quanto, non avendo tali fabbricati una rendita catastale propria, manca il presupposto per l'applicazione della valutazione automatica (cfr. ris. min. n. 53/T del 10 aprile 1996; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7785 del 20 luglio 1999);

ai fabbricati dotati di rendita catastale e oggetto di condono edilizio (cfr. circ. n. 9/3/2591 del 17 aprile 1990), la valutazione automatica è applicabile sulla base della rendita attuale, fatta salva la riscossione delle maggiori imposte dovute in conseguenza dell'eventuale rettifica in aumento della rendita stessa.

Ciò premesso in termini generali, è opportuno rimarcare il principio giurisprudenziale secondo il quale gli abusi edilizi non sanati rendono possibile da parte dell'Amministrazione finanziaria (nella specie, Agenzia delle entrate competente) l'accertamento del valore effettivo dell'immobile, ai fini dell'imposta di registro, anche se in sede di compravendita è stato applicato il meccanismo della valutazione "automatica" (Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 11325 del 29 agosto 2001). Insomma, secondo il pensiero dei supremi giudici, se, a prescindere dalla causa, il valore dichiarato è determinato su una rendita non rispondente allo stato dell'immobile all'atto del trasferimento, la presunzione su cui poggia il meccanismo di valutazione automatica (art. 52, comma 4, D.P.R. 131/1986) non può operare. «Il carattere illecito dell'abuso edilizio – argomentano i supremi giudici – se preclude la variazione catastale e comporta il dovere della riduzione in pristino, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato, perché non esclude che anche in tal caso il fondamento della presunzione in parola sia venuto meno». Pertanto – proseguono i giudici – nel caso di abusi edilizi non sanati correttamente, il Fisco, che non è vincolato dal limite previsto dal comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986, provvede alla valutazione dell'immobile ai sensi del principio generale sancito dall'art. 51 del medesimo D.P.R. 131/1986, vale a dire sulla base del valore venale in comune commercio. Poiché la fase operativa del condono edili-

zio investe direttamente anche l'attività delle sezioni catastali come, per esempio, la presentazione di atti di volturazione e accatastamento dei fabbricati (cfr. circ. min. n. 5/3/786 del 18 marzo 1985), si attendono al riguardo le opportune istruzioni ufficiali.

Agevolazioni tributarie

Nell'ambito delle agevolazioni fiscali è utile segnalare i canoni giurisprudenziali secondo i quali:

- la trasformazione in casa di abitazione di un fabbricato adibito a deposito agricolo, insistente su un fondo acquistato con i benefici fiscali di cui alla legge 604/1954 e sue modificazioni (piccola proprietà contadina), non consente all'Ufficio di procedere alla revoca dei benefici stessi (Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 11858 del 6 agosto 2003). In sostanza i supremi giudici confermano la tesi in forza della quale la domanda di sanatoria sancisce il mutamento di destinazione di un immobile (in senso conforme, riss. min. n. 460875 del 2 agosto 1988 e n. 550950 del 19 ottobre 1989);
- l'art. 46 della legge 47/1985 richiede che il soggetto interessato, al fine di ottenere in via provvisoria le agevolazioni fiscali (nella specie, acquisto della "prima casa" abusiva non ancora condonata), produca, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune e, a pena di decadenza dai benefici, presenti all'Ufficio annualmente copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. Tale onere di comunicazione annuale sussiste anche nel caso in cui la domanda di sanatoria sia formalmente suscettibile di dare luogo al silenzio-assenso (Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 8567 del 14 giugno 2002).

Al riguardo giova rimarcare che per esplicita previsione il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35 dell'art. 32 del D.L. 269/2003 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fotografie, perizia

giurata), della denuncia in catasto, della dichiarazione ICI, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della TARSU e della TOSAP, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria (cfr. circ. n. 41/8/053 del 20 dicembre 1993; ris. n. 63/E/4/6782 del 7 marzo 1995; Comm. trib. centr., Sez. XXVII, dec. n. 12 del 5 gennaio 1995). Se nei termini previsti - prosegue il comma 37 dello stesso art. 32 - l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio vanno assoggettate alle sanzioni richiamate dall'art. 40 della legge 47/1985 e dall'art. 48 del D.P.R. 380/2001.

Imposta di bollo

L'operazione "sanatoria edilizia" non è immune - perlomeno in linea di principio - neanche dal trattamento dell'imposta di bollo, attualmente disciplinata e regolamentata dal D.P.R. 642/1972 e sue modificazioni. Difatti, per la quasi totalità degli atti e documenti che il cittadino interessato deve produrre ai fini della fruizione del condono edilizio, compresa quindi la domanda del condono stesso, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo (cfr. riss. min. n. 292115 del 15 novembre 1985 e n. 350669 del 20 giugno 1987).

Tributi locali

Nel panorama della fiscalità locale - come già evidenziato nel precedente scritto [→ **CI03-2152**] - l'imposizione opera anche per le costruzioni realizzate abusivamente e questo perché i presupposti delle relative discipline come, per esempio, l'ICI, la TARSU e la TOSAP, prescindono dal rispetto della normativa edilizia. Difatti, ai fini della TOSAP (o COSAP) e TARSU (l'art. 73 del D.Lgs. 507/1993) concede al comune impositore il potere anche di accedere agli immobili per la rilevazione della destinazione e della misura delle relative superfici) l'oggetto della tassazione è rappresentato dall'occupazione delle aree pubbliche

Maxi decreto

ARTICOLO

o dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, mentre agli effetti dell'ICI il presupposto impositivo è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) a titolo di proprietà o di uno dei diritti reali di godimento previsti dal comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 504/1992 e sue modificazioni, ove per "fabbricato" deve intendersi "l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza" (art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 504/1992; *cf.* Assonime, circ. n. 91 del 27 maggio 1993; Comm. trib. prov. Udine, Sez. VI, sent. n. 48 del 3 ottobre 2003). Il fabbricato di nuova costruzione (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 98 del 3 febbraio 1999) – conclude la medesima previsione – va assoggettato all'ICI a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (*cf.* circ. n. 3357/25 del 30 luglio 1985; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 7573 del 26 maggio 1992, n. 10113 del 26 novembre 1996 e n. 9011 del 3 ottobre 1997; Cons. Stato, Sez. IV, dec. n. 1306 del 16 ottobre 1998) ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Al riguardo non possiamo fare a meno di rimarcare le precisazioni ministeriali secondo le quali:

- relativamente agli appartamenti ultimati e costituenti un'autonoma unità immobiliare, occorre fare riferimento alle risultanze catastali o, se l'immobile risulta non ancora accatastrato, alle effettive caratteristiche dell'immobile stesso (ris. n. 9/1127 del 14 dicembre 19927). Per quanto concerne – prosegue il Ministero delle finanze in ordine alla disciplina dell'ISI – le unità immobiliari in corso di costruzione, appartenenti a soggetti non imprenditori, l'imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area su cui insiste il fabbricato in misura proporzionale alla quota di incidenza dell'unità non ultimata, rispetto a tutte le unità che insistono sull'area stessa;

- i fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza di sanatoria edilizia (ris. n. 2/138 del 6 giugno 1994; *cf.* Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7927 del 7 luglio 1998; Sez. IV, sent. n. 9422 del 5 settembre 2000; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6233 del 15 maggio 2000; Cons. Stato, Sez. IV, dec. n. 3177 del 2 giugno 2000; Sez. V, dec. n. 5117 del 1° ottobre 2002).

L'ultima notazione attiene al trattamento dei fabbricati che, per effetto del condono edilizio, possono non presentare più i requisiti di ruralità. Ma su questa delicata e affascinante problematica, che peraltro non riguarda la disciplina dei soli tributi locali, si auspica un esplicito intervento legislativo che possa anche ricalcare la previsione di cui al comma 9 dell'art. 9 del D.L. 557/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994), e successive integrazioni e modificazioni. Sul punto è appena il caso di rimarcare che, in materia di ICI, il comma 5 dell'art. 6 della legge 448/1998 ha avuto modo di attribuire ai comuni impositori l'ampia facoltà di rinunciare, con adozione di apposita norma regolamentare, al recupero dell'imposta dovuta per le annualità di imposta anteriormente al termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità. Dal canto loro gli enti locali ben potrebbero dare attuazione alla previsione di cui all'art. 13 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), in ordine alla definizione agevolata dei tributi di propria competenza. Insomma, nell'ottica dell'azione di recupero dei tributi (erariali e locali) sarebbe necessario che il legislatore provvedesse a confezionare una specifica norma per tutelare, almeno sotto il profilo sanzionatorio, i soggetti che si apprestano a porre in essere l'operazione "condono edilizio". L'eventuale intervento legislativo darebbe maggiore tranquillità ai soggetti interessati alla sanatoria e particolare "ossigeno" alle casse delle Amministrazioni competenti (Erario, enti locali).